

tra proprietari superficiali e proprietari del suolo. Ragione per cui l'intervento del legislatore, invano atteso da tanto tempo da migliaia di agricoltori, ora si impone, non soltanto per rimuovere gli ostacoli che si frappongono all'incremento di importanti rami della produzione agricola nazionale, e principalmente della olivicoltura, ma altresì per fare rifulgere, anche in questo campo, l'opera innovatrice del Fascismo che saprà bene disciplinare istituti giuridici non più rispondenti alle esigenze dei tempi nuovi, ed alla politica agraria del Regime (*Approvazioni*).

I diritti di superficie di maggiore importanza per valore e per estensione sono costituiti prevalentemente da piante di olivi.

In Sicilia un enorme numero di olivi secolari (*cosiddetti saraceni*) si trovano a vegetare in suolo altrui essi, non solo non danno la regolare produzione per la mancanza della necessaria coltura e per il danno che loro recano i vaccini e caprini al pascolo, ma sono condannati a perire giacchè il proprietario del suolo ha interesse di impedirne la normale coltivazione e fruttificazione, coltivando e sfruttando la terra sottostante, e distruggendo con le arature le radici degli alberi, allo scopo di liberarsi da un incomodo vicino. D'altro canto il proprietario degli alberi, dovendo raccogliere i frutti, e procedere alle pratiche colturali, cerca in tutti i modi di danneggiare il proprietario del suolo, calpestandone il terreno anche quando è arato e già seminato.

E così i diritti dell'uno sull'altro, le reciproche servitù, condannano siffatte proprietà alla miseria e all'abbandono.

È necessario, adunque, che il Governo Nazionale, edotto della grave situazione in cui si trovano molte branche dell'agricoltura, (tra cui principalmente l'olivicoltura), provveda ad emanare opportune leggi, affinché si ponga termine a conflitti che ostacolano l'incremento agricolo, regolando nel miglior modo possibile i rapporti tra proprietari superficiali e proprietari del suolo, e dettando norme per cui entrambi possano liberarsi dalla incomoda promiscuità, unificando le due proprietà ora distinte e sovrapposte.

Oggi che la proprietà, secondo la concezione fascista è considerata come un dovere sociale, oggi che la proprietà rappresenta un interesse nazionale, bene ha diritto il Governo di intervenire ed eliminare una situazione tanto grave e dannosa all'economia nazionale.

Una provvida legge ha già regolato altri rapporti di diritto preesistenti e non più

rispondenti alle esigenze dei tempi nuovi e che inceppavano anch'essi il normale svolgimento della economia agraria. Intendo riferirmi alla legge riguardante il riordinamento e la liquidazione degli usi civici nel Regno, provvida legge che è riuscita a disciplinare questioni di carattere demaniale, regolando i rapporti giuridici nell'interesse della collettività.

Ma il problema da me prospettato si presenta fuori della sfera degli usi civici e nel campo dei rapporti individuali.

Anche in questo campo, di stretto carattere privato, gli agricoltori attendono con fiducia norme regolatrici che, risolvendo in pieno la questione, liberino i fondi dalla consistenza di due proprietà sovrapposte l'una all'altra, dando la facoltà di svincolare le terre soggette (da cotesta forma di incomodo condominio) possibilmente con la divisione del fondo in base al valore dei rispettivi diritti, ed esentando dalla divisione i piccoli appezzamenti non raggruppabili in unità agrarie.

In questo caso si potrebbe corrispondere il prezzo o un annuo canone di natura enfiteutica a favore del proprietario che abbia diritto di minor valore. Si potrebbe usare senz'altro lo stesso criterio degli articoli 20 e 22 del Regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno.

L'attuazione delle nuove norme, dovrebbe, a mio modesto avviso, essere affidata ai Commissari regionali preposti al riordinamento degli usi civici.

Ciò facendo un nuovo titolo di benemerita acquisterà il Governo Fascista. (*Vivi applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE

BODRERO

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Ricostituzione del Comune di Sant'Angelo Limosano (Campobasso). (1571)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, recante provvedimenti temporanei per le deliberazioni di aumento di capitale mediante emis-